Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 20 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 30 *gennaio* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *agosto* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 399.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Alì Ilole, buluc basci (12220) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Assan Mohamed, iusbasci (391) del III battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia.

Iusuf Aden Asceraf, iusbasci (986) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Salim Ahmed, iusbasci (4711) del III battaglione arabo-somalo.

Uera Fara, buluc basci (2934) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdi Roble, muntaz (21207) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Ahmed Gassin, buluc basci (17225) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Alì Fara, ascari (2598) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Alì Mallin, ascari (21223) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Andemariam Nablish, sciumbasci (9012) del XVII battaglione indigeni, 3ª compagnia.

Mohamed Abdalla, buluc basci (17255) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Mohamed Nalleiè, ascari (28931) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Nur Assan, muntaz (19045) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Adum Oman, buluc basci (42751) del XVII battaglione indigeni, 3ª compagnia.

Ahmed Mohamed, buluc basci (10985) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Allò Assan, buluc basci (9326) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Araià Destè, buluc basci del IX battaglione indigeni.

Behmnet Gaber, buluc basci del XVII battaglione indigeni, 4ª compagnia.

Brahanè Gheresillassè, buluc basci del XVII battaglione indigeni, 3ª compagnia.

Brahim ben Mehemed, ascari (21391) del 1° reggimento fanteria coloniale.

Gottom Adgù, sciumbasci del XVII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Mabruk ben Soliman, ascari (11714) del 1° reggimento fanteria coloniale.

Massaud ben Mohamed, ascari (18377) del 1° reggimento fanteria coloniale.

Massaud ben Mohamed Alì, ascari (10556) del 1° reggimento fanteria coloniale.

Mohamed ben Gumà, ascari (28621) del 1° reggimento fanteria coloniale.

Nemariam Tesfù, buluc basci del XVII battaglione indigeni.

Osman Siad, iusbasci (1005) del nucleo zaptiè, II raggruppamento A. S.

Siad Aden, buluc basci (10749) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

Uarsama Samantar, muntaz (17969) del IV battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia.

(1801)

Regio decreto 8 *febbraio* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *agosto* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 338.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Aflei Mosa, ascari (86733) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Amed Osman, muntaz dell'VIII battaglione indigeni, 4ª compagnia.

Asfahà Gheriesus, ascari (87111) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Soliman Abdù, ascari (86758) dell'VIII battaglione indigeni, 4ª compagnia.

Taher Hamedin, buluc basci (9020) dell'VIII battaglione indigeni, 4ª compagnia.

Tellà Cahasè, buluc basci (22777) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Tesfai Cassa, buluc basci (34401) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Abebe Arregà, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Abegaz Mohamed, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Admasiè Teclemariam, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Agos Gheresillasse, ascari (62192) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Alì Hamedin, buluc basci (13317) dell'VIII battaglione indigeni, 4ª compagnia.

Ararù Gammò, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Berhè Sahlè, ascari (87105) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Casu Igsau, ascari della 1ª brigata indigeni, compagnia genio.

Chidanemariam Dessù, ascari (87121) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Derar Aptezghi, buluc basci (16218) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Fessatzien Gheremariam, ascari (68998) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Fessatzien Ogbazghi, ascari (68980) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Ghebrecrestos Tesfù, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Ghebremariam Cassà, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Gheremariam, ascari (68989) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Gherezghier Deri, ascari (85628) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Gherezghier Habtù, ascari (69011) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Ghilù Chidanè, ascari (26289) della 1ª brigata indigeni, compagnia genio.

Mahari Uoldenchiel, muntaz dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Salech Mohamed, muntaz dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Salomon Ogbanchiel, muntaz (57205) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Tecleab Gherenchiel, ascari (85704) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Temelsò Gobrù, muntaz (33127) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

Uoldeabsghi Bahta, ascari (83055) della 1ª brigata indigeni, compagnia genio.

Zeggai Gherenchiel, ascari (50133) della 1ª brigata indigeni, compagnia genio.

Zuoldi Uoldeabsghi, ascari (85633) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia.

(1802)

Regio decreto 16 febbraio 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1939-XVII, *registro 6 Africa Italiana, foglio* 360.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Mohamed Mohamud, ascari (86774) dell'VIII battaglione indigeni, 4ª compagnia (*alla memoria*).

Salomon Debbas, sciumbasci (17389) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

CROCE DI GUERRA

Abatè Mahari, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Aptegabriel Ghebriet, buluc basci (21864) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Asfahà Cahasà, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Chidanè Tesfà, ascari (68978) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Dessù Ghebrè, buluc basci (28506) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Ghebreghergbis Tesfazghi, muntaz (55114) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Ghebreiohannes Tafari, ascari (86722) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Gherechidan Aviò, ascari (87134) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Gherendiras Aptenchiel, sciumbasci (9158) del IX battaglione indigeni, 3ª compagnia.

Habtè Tesfamariam, ascari (86715) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Hailè Hagos, ascari (58157) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Ibrahim Osman, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Idris Omar, ascari (86771) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Mebratù Ghebreal, ascari (52699) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Mesfum Dagnà, buluc basci (27677) dell'VIII battaglione indigeni, 3ª compagnia.

Mosà Mohamed, ascari (85631) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Nemariam Uoldegaber, buluc basci (22806) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Sebhatù Soquar, ascari (46735) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Taddesè Moggiù, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Teclaimanot Uoldehannes, ascari del 2° squadroni indigeni.

Tesfagaber Maharennà, ascari (85703) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Tuoldeberan Gheremariam, ascari dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

Uoldegherghis Ghidei, ascari (86721) dell'VIII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*).

(1803)

Regio decreto 16 febbraio 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto* 1939-XVII, *registro 6 Africa Italiana, foglio* 361.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Hamed Alì, capo comandante del III grupo bande armate, 1° sottogruppo.

Nur Assan Siad, muntaz (578) della 4ª batteria cammellata da 65/17 (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Alì Ueliè, capo comandante del III grupo bande armate, 1° sottogruppo.

Asci Alì, ascari (19792) del IV battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Daher Mohamed, dubat del III gruppo bande armate, 1° sotto gruppo.

Diriè Farah, capo banda del III gruppo bande armate, 1° sottogruppo.

Fara Egal, capo banda del III grupo bande armate, 1° sottogruppo.

Mohamed Aden, capo banda del III gruppo bande armate, 1° sottogruppo.

Mohamed Hassan, sottocapo del III gruppo bande armate, 1° sottogruppo.

Scedanè Borale, ascari (17941) del IV battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Abdi Fara, dubat del III gruppo bande armate, 1° sottogruppo.

Abdi Maho, muntaz (19464) del IV battaglione arabo somalo, plotone comando.

Aden Abdisebur, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Aden Giama, dubat del III gruppo bande armate, 1° sottogruppo.

Aliè Gabregheorghis, interprete della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Alì Nur, capobanda del III gruppo bande armate, 1° sottogruppo

Aptegheorghis Teclemariam, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Bacalà Uoldemariam, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Bairù Tesfù, muntaz (20762 del XX battaglione indigeni, 4ª compagnia.

Besabè Mercià, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Casaè Ghebret, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Faie Ghebahe, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Gaal Giumale, muntaz (4949) del IV battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Ghelle Gani, sottocapo del III gruppo bande armate, 1° sottogruppo.

Hanot Diriè, capo banda del 3° gruppo bande armate, 1° sottogruppo.

Mohamud Abdi, muntaz (17457) del II battaglione arabo somalo.

Nur Ali, dubat del III gruppo bande armate, 1° sottogruppo.

Uoldemariam Casa, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Uoldemariam Uolderegai, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Zagaie Aielè, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Zendè Asciegrè, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

Zendè Tesemmà, irregolare della banda irregolare capitano « Lucchetti ».

(1804)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 392.

Autorizzazione della spesa di L. 139.500.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Littorio ad uso promiscuo delle Ferrovie dello Stato e di alcuni Comuni delle provincie di Palermo, Agrigento e Trapani, è autorizzata la spesa di L. 30.000.000.

All'esecuzione dell'opera provvederà direttamente il Ministero dei lavori pubblici, il quale anticiperà, nei limiti dell'autorizzazione sopraindicata, la quota di spesa a carico dei comuni, salvo ricupero della quota stessa in venti annualità costanti, senza interessi, decorrenti dall'esercizio successivo alla data del collaudo generale dell'opera.

Art. 2.

Per l'accasermamento dei Corpi armati di polizia in Roma, in dipendenza della demolizione di alcune caserme per opere di piano regolatore, è autorizzata la spesa di L. 21.000.000, da destinare alla costruzione di due nuove caserme per agenti di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Il piano regolatore di risanamento edilizio della zona « Calcinelli » in Ravenna sarà approvato con Regio decreto a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentiti altresì il Consiglio superiore delle scienze e delle arti e quello della sanità pubblica.

A tale piano si applicheranno le norme di cui ai seguenti articoli 4 e 5.

Art. 4.

Lo Stato è autorizzato a rimborsare al comune di Ravenna fino al limite di L. 5.000.000 la spesa che sarà da questo sostenuta per provvedere ai lavori per il piano di risanamento di cui all'art. 3 della presente legge.

Per la concessione del suindicato contributo è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.

Il rimborso avverrà in base all'avanzamento delle espropriazioni e dei lavori, confermato dall'ufficio del Genio civile, salva l'applicazione del Regio decreto 8 febbraio 1923-I, n. 422.

Art. 5.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Ravenna per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore di cui all'art. 3 della presente legge, sono assoggettati all'imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.

Art. 6.

Nella spesa relativa alla costruzione dell'acquedotto e della fognatura al risanamento dell'abitato ed al completamento del nuovo ospedale del comune di Udine, lo Stato concorrerà con la somma di L. 18.900.000.

La ripartizione di detta somma fra le opere suindicate sarà fatta con decreto dei Ministri per i lavori pubblici, per l'interno e per le finanze.

Il pagamento del concorso avverrà in base agli stati comprovanti l'avvenuta esecuzione dei lavori e delle espropriazioni, vistati dall'ufficio del Genio civile.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 4.000.000, per provvedere nella provincia di Rieti alla costruzione di case ultrapopolari.

Art. 8.

Nella spesa occorrente per le opere di risanamento di Porta Tanaro nella città di Alessandria, lo Stato contribuirà nella misura di L. 2.000.000.

Il piano di risanamento verrà approvato con Regio decreto a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentiti altresì il Consiglio superiore delle scienze e delle arti e quello della sanità pubblica.

Art. 9.

Per il completamento dei lavori di risanamento dell'abitato di Lucca è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.

Detta somma sarà rimborsata al comune in base all'avanzamento delle espropriazioni e dei lavori, confermato dall'ufficio del Genio civile, salva l'applicazione del R. decreto 8 febbraio 1923-I, n. 422.

Art. 10.

Per il completamento dell'ospedale civile di Lucca, lo Stato concorrerà con la somma di L. 1.000.000.

La convenzione che sarà stipulata fra lo Stato e gli enti interessati, sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 11.

Per provvedere al completamento dell'acquedotto dei comuni di Ururi, Portocannone, San Marino in Pensilis, Larino, Campomarino e Termoli, in provincia di Campobasso, costituiti in consorzio è autorizzata la spesa di L. 7.000.000.

I pagamenti relativi a rimborso in favore del consorzio dei comuni predetti saranno effettuati con le modalità da stabilirsi mediante convenzione che sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000 per la costruzione della strada di allacciamento dei bacini di Oneglia e Porto Maurizio del porto di Imperia.

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato ai lavori di fognatura e rifacimento della pavimentazione del comune di Torre Annunziata per l'importo di L. 7.000.000; alla costruzione di un edificio di scuole medie per l'importo di L. 2.000.000, nonchè alla costruzione di una caserma per i Reali carabinieri e di una palazzina per gli uffici per l'importo complessivo di L. 3.000.000.

Le opere di cui al presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono urgenti ed indifferibili.

Art. 14.

Per l'ampliamento e la sistemazione degli ospedali riuniti di Cagliari è concesso il contributo straordinario dello Stato di L. 10.500.000.

La convenzione che all'uopo sarà stipulata fra lo Stato e gli enti interessati sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Art. 15.

E autorizzata a cura ed a spese dello Stato la esecuzione delle seguenti opere nella città di Nuoro: palazzo giustizia L. 4.000.000; acquedotto L. 5.500.000; fognatura L. 4.500.000; sistemazione strade interne L. 4.500.000; scuole elementari e di avviamento al lavoro L. 2.500.000; lavatoio pubblico L. 300.000; mattatoio L. 800.000; bagni pubblici L. 500.000; cimitero L. 1.500.000.

Art. 16.

Alle spese di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sarà provveduto con i fondi assegnati con il R. decreto-legge 6 novembre 1924-III, n. 1931.

Art. 17.

La complessiva spesa di L. 139.500.000 verrà stanziata come segue:

esercizio	1939-40	L.	29.000.000
»	1940-41	»	48.000.000
»	1941-42	»	44.000.000
»	1942-43	»	18.500.000
	Totale	L.	139.500.000

Art. 18.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze sarà stabilito per ciascuna opera il riparto nei vari esercizi della spesa autorizzata, fermi restando nel complesso i limiti di cui all'art. 17.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 393.

Norme per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato del quartiere San Nicolò in Treviso, approvato con R. decreto 12 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato del quartiere San Nicolò di Treviso, circoscritto dal viale Cesare Battisti, dal vicolo Cantarane, dalle vie Risorgimento, San Nicolò, Avogari e Manin, approvato in base alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, con il R. decreto 12 maggio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1939-XVII, registro 13, foglio 261 lavori pubblici, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per la occupazione delle aree private necessarie all'esecuzione del piano di cui all'art. 1 della presente legge, il comune di Treviso procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali e beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche saranno presi dal comune di Treviso preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 3.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà, in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al regolamento speciale per il presente piano regolatore ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Qualora nel termine fissato dal Comune non si sia costituito il consorzio fra tutti i proprietari di un'area indicata nel piano e dei relativi distacchi, ma uno o più dei detti proprietari si obblighino alla edificazione o ricostruzione dell'area secondo la prevista destinazione e forniscano idonea garanzia, il Comune, potrà procedere per conto di questi proprietari alla espropriazione della parte dell'area e dei relativi distacchi di proprietà degli altri con le norme della presente legge.

Tra più interessati che si obblighino come sopra e presentino idonea garanzia hanno la preferenza coloro che, riuniti in consorzio o singolarmente siano proprietari della maggiore superficie, sempre comprendendosi in questa tanto l'area fabbricabile quanto quella da destinarsi a distacchi.

Art. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune espropriera per l'attuazione del piano regolatore edilizio, di cui agli articoli precedenti, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento, sempre che il valore, dedotto dall'imponibile e dall'estimo catastale, non superi quello venale. In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Qualora nel periodo di attuazione del piano regolatore si procedesse ad espropriazione di immobili per i quali gli imponibili fossero revisionati in dipendenza del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e dal R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, o di altri provvedimenti, in relazione ai nuovi imponibili, con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, potrà essere abolito o variato il coefficiente fisso e variati i tassi di capitalizzazione di cui al comma precedente.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del valore normale di scambio degli immobili ed escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che, direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 5.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 6.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Treviso, in seguito a richiesta del comune di Treviso, dispone perchè — in contradditorio col Comune stesso o con i proprietari espropriandi — venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e, nelle risultanze di tale stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione sopra cennati, sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale competente, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo delle indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà o di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dal precedente articolo della presente legge.

Art. 7.

Il comune di Treviso è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 8.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito, e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 9.

Gli atti e contratti necessari per l'esproprio e per l'acquisto da parte del comune di Treviso, degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano di cui all'art. 1 della presente legge, sono soggetti alla imposta fissa di registro e di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 10.

In quanto non disposto o modificato con la presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 394.

Applicazione delle imposte fisse di lire 20 di registro ed ipotecaria per i trapassi di immobili al comune di Como per l'esecuzione del piano regolatore generale della città di cui alla legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'agevolazione tributaria di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661, è estesa, per il periodo di anni 25 dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i trapassi di immobili a favore del comune di Como per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale di cui all'art. 1 della legge su citata.

L'ammontare della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria di cui al comma precedente, è stabilito nella misura di L. 20, per ogni atto e per ogni trascrizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 aprile 1940-XVIII, n. 395.

Proroga al 30 giugno 1945-XXIII dell'incarico affidato alla Azienda Generale Italiana Petroli di eseguire ricerche petrolifere nel Regno e assegnazione di un ulteriore stanziamento di L. 125.000.000 per l'esecuzione delle medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'incarico affidato all'Azienda Generale Italiana Petroli, con sede in Roma, con Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di eseguire ricerche petrolifere nel Regno per un periodo di cinque anni, dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1943-XXI, è prorogato fino al 30 giugno 1945-XXIII.

Per l'esecuzione delle ricerche anzidette, in aggiunta al fondo di L. 60.000.000 stabilito con l'art. 1 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201, è assegnato, sul bilancio del Ministero delle corporazioni, un ulteriore stanziamento di L. 125.000.000.

La somma globale anzidetta di L. 185.000.000 è ripartita come appresso: L. 15.000.000 nell'esercizio 1938-39; L. 45.000.000 nell'esercizio 1939-40; L. 25.000.000 per ciascuno degli esercizi successivi 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44 e 1944-45.

Art. 2.

In dipendenza di quanto è stabilito nel precedente articolo la somma stanziata nel capitolo 61 del bilancio di previsione del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1939-40, concernente spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, è elevata da L. 12.700.000 a L. 45.700.000.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà approvato il programma di massima dei lavori riguardanti il periodo 1° luglio 1939-XVII-30 giugno 1945-XXIII, in sostituzione del programma previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201.

Art. 5.

Restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201, che non sono incompatibili con quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 aprile 1940-XVIII, n. 396.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 57, che disciplina la produzione e il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 57, che disciplina la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 aprile 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria gli Schiavi » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 marzo 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo quì appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo: « Masseria gli Schiavi » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Giuseppe fu Domenico, foglio di mappa 2, partic. 24, per la superficie di Ha. 1.38.54 e con la rendita imponibile di L. 96,98.

Detto fondo confina: con la strada comunale degli « Schiavi », con la strada comunale « Quote Festarulo », con la proprietà del comune di Cancello-Arnone, con la proprietà Nardelli Rosalia di Antonio maritata Franzese;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria gli Schiavi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1600 (milleseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 125. — D'ELIA

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1940-XVIII.

Determinazione delle sessioni di esami per il conferimento di certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per la esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Viste le norme integrative del suddetto regolamento stabilite con decreto Ministeriale 31 agosto 1937 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1937);

Ritenuta l'opportunità di stabilire il programma degli esami da tenersi annualmente per il conferimento dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Udito il parere dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Art. 1.

I capi dei Circoli dell'Ispettorato corporativo competenti per territorio sono autorizzati a tenere ogni anno nelle epoche e nelle località indicate nel prospetto allegato le sessioni di esami per il conferimento di certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, prescritti dall'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

Art. 2.

Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto i 18 anni di età e di aver eseguito il tirocinio come fuochista, secondo le norme stabilite dagli articoli 4 e seguenti del decreto Ministeriale 13 agosto 1937 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1937).

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da lire quattro, debbono essere presentate al Circolo dell'Ispettorato corporativo competente per territorio, entro la data che sarà stabilita nell'apposito bando che i capi circolo sono autorizzati a pubblicare. Ove il candidato abbia il suo domicilio nella circoscrizione di altro Circolo, egli potrà presentare la sua domanda per il tramite del Circolo stesso.

Ciascuna domanda, sottoscritta dall'aspirante, deve contenere la indicazione precisa del suo recapito e quella del grado del certificato di abilitazione che esso intende di conseguire. Se si tratta di certificato di 2° e di 3° grado si deve altresì dichiarare se si richiede il certificato generale o quale dei certificati particolari previsti dal citato decreto Ministeriale 13 agosto 1937.

Ove tali dichiarazioni siano incomplete il capo del Circolo dell'Ispettorato corporativo presidente della Commissione giudicatrice inviterà il candidato a precisarle.

Art. 4.

Il candidato deve presentare i seguenti documenti:

a) certificato penale di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione dei documenti di cui all'articolo precedente;

b) certificato di buona condotta di data non anteriore di un mese alla data suddetta rilasciato dall'autorità del Comune di residenza del candidato.

Quando questi risieda da meno di un anno in tale Comune, deve essere presentato anche l'attestato di buona condotta rilasciato dal Comune di residenza precedente;

c) certificato medico di idoneità fisica al mestiere di conduttore di generatori di vapore di data non anteriore di tre mesi alla data suddetta;

d) libretto personale di tirocinio (dal quale deve risultare l'accertamento di tirocinio compiuto in data posteriore al rilascio del libretto, ovvero la equipollenza di tirocinio riconosciuta ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 13 agosto 1937);

e) certificato degli studi compiuti;

f) fotografia formato tessera di data recente, firmata sul verso dal candidato.

Il candidato entro la data che sarà stabilita dal bando deve altresì versare, mediante vaglia postale, alla locale sezione della Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, il deposito nella misura indicata nell'allegato prospetto per le spese di costituzione e di funzionamento della sezione di esami.

Il deposito sarà restituito, salvo deduzione di una quota per le spese occorse, ai candidati non ammessi agli esami ed a quelli che, per motivi riconosciuti legittimi, non abbiano potuto presentarsi agli esami.

Liquidati le spese e gli onorari, le eventuali eccedenze dei depositi saranno restituite agli aventi diritto.

Art. 5.

Gli esami per il conferimento del certificato di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, a norma dell'art. 14 del decreto Ministeriale 13 agosto 1937 secondo i programmi risultanti dall'allegato *C* al decreto stesso.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici saranno costituite:

1) dal capo del Circolo dell'Ispettorato corporativo presidente della Commissione;

2) dal direttore della Sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

3) da un esperto da nominarsi di volta in volta dal Ministero delle corporazioni.

I membri di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo possono, in caso di impedimento, farsi sostituire dai propri dipendenti tecnici.

Art. 7.

I certificati di abilitazione saranno rilasciati, con le norme di cui all'art. 19 del citato decreto Ministeriale 13 agosto 1937, e previo pagamento delle tasse prescritte dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2072, dal capo del Circolo dell'Ispettorato corporativo in base alle decisioni della Commissione giudicatrice.

I capi dei Circoli dell'Ispettorato corporativo sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

Prospetto delle sessioni di esame per il rilascio del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore che i capi circolo dell'Ispettorato corporativo sono autorizzati a tenere periodicamente.

Sedi degli esami	Epoca degli esami	Depositi da versare all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione per le sole spese inerenti alla esecuzione degli esami
Torino	maggio-giugno	L. 65 —
Torino	novembre-dicembre	» 65 —
Alessandria	giugno-luglio	» 75 —
Cuneo	giugno-luglio	» 75 —
Novara	giugno-luglio	» 75 —
Biella	ottobre-novembre negli anni pari	» 75 —
Genova	novembre dicembre	» 60 —
La Spezia	giugno-luglio	» 75 —
Savona	aprile-maggio	» 70 —
Mortara (Gallarate)	marzo-aprile	» 75 —
Milano	novembre dicembre	» 70 —
Brescia	maggio	» 70 —
Mantova	giugno	» 75 —
Bolzano	aprile-maggio negli anni pari	» 95 —
Bolzano	novembre dicembre negli anni dispari	» 95 —
Padova	maggio-giugno	» 75 —
Verona	novembre dicembre negli anni pari	» 85 —
Venezia	novembre dicembre negli anni dispari	» 85 —
Trieste-Fiume	maggio-giugno	» 75 —
Udine	novembre dicembre	» 90 —
Bologna (Forlì-Parma)	maggio-giugno	» 90 —
Parma (Bologna-Forlì)	ottobre-novembre	» 90 —
Pistoia (Livorno)	luglio-agosto	» 85 —
Firenze	novembre	» 85 —
Ancona	maggio-giugno negli anni pari	» 120 —
Pescara e (Bussi)	novembre	» 90 —
Terni	ottobre	» 100 —
Napoli	novembre-dicembre	» 70 —
Roma	maggio	» 100 —
Bari	maggio	» 120 —
Catania	novembre-dicembre	» 120 —
Palermo	giugno	» 120 —
Cagliari, Sassari	settembre-ottobre	» 100 —
Catanzaro, Marina	giugno-luglio negli anni dispari	» 120 —

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1940-XVIII.

Inquadramento sindacale di alcuni enti fieristici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli enti pubblici che operano nel campo della produzione e che svolgono attività economica in regime di concorrenza;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli enti autonomi per la Fiera di Foggia, per la Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona, per la Mostra nazionale mercato della pesca di Ancona;

Considerato che gli Enti predetti, proponendosi di contribuire al progresso dell'economia industriale, commerciale ed

agricola del Paese, svolgendo attività di propaganda intesa al progresso dei traffici commerciali, esplicano attività di ausiliari del commercio in regime di monopolio legale;

Decreta:

La Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale degli Enti autonomi sotto indicati:

1) Fiera di Foggia;
2) Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;
3) Mostra nazionale mercato della pesca di Ancona.

La Confederazione fascista dei lavoratori del commercio è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dei dipendenti dagli Enti sopra elencati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Ricci

(1845)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1940-XVIII.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione presentate dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, tendente ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

a) Tariffa 1FR, relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia pagabile al 65° anno di età in caso di vita, o prima in caso di inabilità permanente, e con la condizione della restituzione dei premi pagati se l'invalidità si verifichi nei primi cinque anni di assicurazione;

b) Tariffa 2FR, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia pagabile al verificarsi dell'invalidità permanente, e con la condizione della restituzione dei premi pagati se l'invalidità si verifichi nei primi cinque anni di assicurazione;

c) Tariffa 3FR, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato e con la condizione della restituzione dei premi pagati ove la morte avvenga nei primi cinque anni di assicurazione;

d) Tariffa 4FR, relativa all'assicurazione, a premio annuo di una rendita vitalizia differita pagabile se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita;

e) Tariffa 5FR, relativa all'assicurazione con contrassicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile, se l'assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato;

f) Tariffa 6FR, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza e con le condizioni della restituzione dei premi pagati ove la morte avvenga nel primo quinquennio di assicurazione;

g) Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile al verificarsi dell'invalidità permanente e assoluta e fino ad un'epoca prestabilita.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Amicucci

(1873)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1940-XVIII.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della « Fraternitas » con sede in Siena, nella Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1133, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 131, e le altre disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale del 26 gennaio 1934, col quale la « Fraternitas », Società mutua tra sacerdoti d'Italia, con sede in Siena, fu autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione sulla vita e sulla invalidità dei sacerdoti;

Considerato che la predetta « Fraternitas » e la Società Cattolica di assicurazione anonima cooperativa, con sede in Verona, con convenzione stipulata in Siena il 6 aprile 1940-XVIII, a rogito notaio dott. Terenzio Nencini di Siena, n. 8977 di repertorio, registrata a Siena il 17 aprile 1940-XVIII al vol. 161 n. 1102 mod. 1, hanno deliberato la concentrazione con effetto dal 31 marzo 1940-XVIII del loro esercizio assicurativo con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione della « Fraternitas » alla « Cattolica »;

Considerato che in esecuzione della predetta concentrazione la « Fraternitas » col 1° aprile 1940-XVIII ha cessato dall'esercizio delle assicurazioni;

Considerato che la Società « Cattolica » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve matematiche risultanti dalla concentrazione;

Vista la domanda delle predette Società « Fraternitas » e « Cattolica », intesa ad ottenere che, in dipendenza della concentrazione stessa, le attività vincolate dalla « Fraternitas » a copertura delle riserve matematiche, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598 e degli articoli 26, 27 e 28 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, vengono volturate al nome della Società « Cattolica »;

Considerato che, in forza degli articoli 2 e 3 della convenzione predetta, la « Fraternitas » resta sollevata dai suoi obblighi derivanti dai contratti di assicurazione, obblighi che vengono totalmente assunti dalla « Cattolica », mentre a quest'ultima viene riconosciuto il diritto di subentrare nella proprietà delle attività costituite dalla « Fraternitas » a copertura delle riserve matematiche;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della « Fraternitas », Società mutua tra sacerdoti d'Italia, con sede in Siena, nella Società Cattolica di assicurazione anonima cooperativa, con sede in Verona, mediante il trasferimento del portafoglio assicurativo della « Fraternitas » alla « Cattolica ».

Art. 2.

È revocata alla « Fraternitas », Società mutua tra sacerdoti d'Italia, con sede in Siena, l'autorizzazione ed esercitare nel Regno l'assicurazione sulla vita e sulla invalidità dei sacerdoti.

Art. 3.

I titoli compresi nei sotto elencati certificati nominativi vincolati, emessi dalla Direzione generale del Debito pubblico, al nome della « Fraternitas », Società mutua tra sacerdoti d'Italia, con sede in Siena, col vincolo a garanzia della massa dei soci assicurati ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, e degli articoli 26, 27 e 28 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sono trasferiti al nome e in proprietà della Società Cattolica di assicurazione anonima cooperativa, con sede in Verona, restando così modificata l'annotazione di vincolo:

« I titoli compresi nel presente certificato sono vincolati, ai sensi degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a garanzia della massa degli assicurati sulla vita compresi nel portafoglio italiano della Società Cattolica di assicurazione anonima cooperativa, con sede in Verona ».

Nessun mutamento dei titoli stessi può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni, salve le sostituzioni dei titoli sorteggiati che potranno essere effettuate d'ufficio con titoli della medesima specie, di pari tasso e capitale nominale:

Numero del certificato nominale vincolato	Data di emissione	Specie dei titoli	Capitale nominale
027985	15-4-1936	Rendita it. 5 %	L. 121.000 —
002067	28-12-1938	Prest. red. 5 %	» 60.000 —
		TOTALE . . .	L. 181.000 —

(Diconsi nominali lire centottantunomila).

Art. 4.

Il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato ad eseguire le disposizioni di cui all'articolo precedente, per quanto riguarda la voltura alla « Cattolica » e la variazione del vincolo delle cartelle di Credito fondiario 5 % comprese nel certificato nominativo vincolato n. 0044, emesso il 22 giugno 1939 per la somma di L. 91.500 (novantunomilacinquecento) intestato alla « Fraternitas ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1872)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla caccia e alla cattura del coniglio selvatico in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale per la caccia di Novara, intesa ad ottenere l'inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopracitato testo unico, limitatamente al territorio della Provincia stessa;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi, limitatamente alla provincia di Novara.

La caccia e la cattura della specie medesima in tempo di divieto sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del su ricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(1846)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1940-XVIII.

Approvazione di alcuni tassi di premio di tariffa di assicurazione presentati dalla Società Reale Mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, i tassi di premio della tariffa di assicurazione temporanea a premio unico, presentata dalla Società Reale Mutua di assicurazione, con sede in Torino, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il periodo stabilito, sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1874)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1940-XVIII.

Aumento del capitale sociale della Società anonima « Agricola Italo-Somala », mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932-XI, n. 1623, e l'art. 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza con la quale la Società « Agricola Italo-Somala » anonima con sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia), chiede che ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 24 novembre 1932-XI, n. 1623, sia autorizzato l'aumento del suo capitale da lire 30 milioni a lire 45 milioni, da effettuarsi mediante emissione di azioni privilegiate da lire 500 ognuna;

Ritenuto che il progettato aumento di capitale risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' autorizzato ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 24 novembre 1932-XI, n. 1623, l'aumento del capitale sociale da lire 30 milioni a lire 45 milioni della Società anonima « Agricola Italo-Somala », con sede al Villaggio Duca degli Abruzzi in Somalia, da effettuarsi mediante emissione di azioni privilegiate da lire 500 ognuna, da offrirsi nella totalità in opzione alla pari agli azionisti, in ragione di una azione nuova per ogni due azioni possedute.

Il privilegio da accordarsi alle nuove azioni consisterà in un diritto di priorità sino al 5 % nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Il privilegio cesserà di avere effetto se la Società per cinque anni consecutivi distribuirà a tutte le azioni ordinarie e privilegiate un dividendo non inferiore al 6 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(1898)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione distrettuale per i professionisti di razza ebraica per la Corte d'appello di Messina

Con decreto Ministeriale 28 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio successivo, la Commissione distrettuale incaricata di esercitare le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi speciali dei professionisti di razza ebraica e alla disciplina degli iscritti è, per la Corte d'appello di Messina, così costituita:

1. Primo presidente della Corte d'appello di Messina, o un magistrato da lui delegato, presidente;
2. Calenda dott. Luigi, consigliere di prefettura, designato dal Ministro per l'interno, membro;
3. Nunzio Arrigo di Antonino, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, membro;
4. Prof. Maggiore Salvatore, rettore dell'Università di Messina, designato dal Ministro per l'educazione nazionale, membro;
5. Ing. Alagna Ettore, ispettore superiore del Genio civile, designato dal Ministro per i lavori pubblici, membro;
6. Dott. Tomaselli Placido, vice prefetto, designato dal Ministro per le corporazioni, membro;
7. Avv. Villelli Gennaro, presidente dell'Unione fascista dei professionisti e artisti di Messina, designato dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro.

(1862)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 maggio 1940-XVIII - N. 110

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	64 —
Francia (Franco)	—	36,25
Svizzera (Franco)	445,43	422,75
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,20
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	65,64
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	42,28
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6360
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,71
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,375
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,80
Id. Id. 5 % (1936)	89,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	98,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,45
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,45

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il 24 aprile 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di Roma, Succ. 50 (S. Onofrio) in provincia di Roma.

(1859)

Si comunica che il 1° maggio 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria di nuova istituzione di Bresso in provincia di Milano.

(1858)

Conferma in carica di un consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi

Con R. decreto in data 18 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1940-XVIII, l'Ecc. il cav. di gr. cr. dott. Ettore Cambi, ragioniere generale dello Stato, è stato confermato nella carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi in rappresentanza del Ministero delle finanze.

(1860)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ANCONA

1. Registro ditte n. 366. « *Rodolfo Sacerdoti* »: Ancona, via A. Saffi, 3; nessun dipendente; commerciale: combustibili solidi; individuale di esclusiva proprietà e gestione di Rodolfo Sacerdoti fu Giuseppe.

2. Registro ditte n. 986. « *Guido Coen* »: Ancona, via Aranci, 2; dipendenti n. 1; commerciale: ingrosso coloniali; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Guido Coen fu Fortunato.

3. Registro ditte n. 3856. « *M. Padovano* »: Senigallia, corso Vittorio Emanuele, 13-1; dipendenti n. 1; commerciale: ferro e ferramenta; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Cases Marcella in Padovano fu Medoro.

4. Registro ditte n. 4330. « *Calef Terni e C.* »: sede principale a Senigallia, piazzale Vittorio Veneto, 2, e succursale a Bologna, via C. Battisti, 14; dipendenti complessivamente n. 11; industriale-commerciale: torrefazione e macchinazione caffè e commercio all'ingrosso di coloniali, droghe e affini e di materiali igienici, sanitari e per costruzioni edilizie; società in accomandita semplice, di cui sono soci accomandanti: eredi di Guido Terni di Leopoldo, eredi di Ciro Terni di Leopoldo, Mondolfo Ugo Guido fu Vito; e ne è socio accomandatario Calef Ciro fu Raffaele.

5. Registro ditte n. 8071. « *Giuseppe Foligno & Figlio* »: Ancona, via Loggia, 12; nessun dipendente; commerciale: salumi e articoli affini; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Foligno Gino fu Giuseppe.

6. Registro ditte n. 15516. « *Alessandro Del Vecchio* »: Ancona, via Loggia, 5-b; dipendenti n. 4; commerciale: ingrosso e minuto di mercerie, mode, saponi; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Del Vecchio Alessandro fu Salomone.

7. Registro ditte n. 11825. « *Foà Gastone* »: Ancona, corso Vittorio Emanuele n. 2-c; dipendenti n. 2; commerciale: dettaglio di profumeria, pelletteria e articoli da regalo; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Foà Gastone fu Moise.

8. Registro ditte n. 123. « *Graziadio Sinigaglia* »: Ancona, via Miano n. 6; dipendenti n. 3; industriale e commerciale: lavorazione spugne e commercio pelli scamosciate; società in nome collettivo; soci proprietari e gestori Guido e Gualtiero Sinigaglia fu Graziadio.

9. Registro ditte n. 5380. « *G. di M. Ascoli* »: Ancona, via Palestro n. 7-f; dipendenti n. 9; commerciale: tessuti; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Giuseppe Ascoli di Moisè.

10. Registro ditte n. 748. « *Rinaldo Rossi* »: Ancona, via Saffi, 4; dipendenti n. 12; commerciale: tessuti; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Rossi Rinaldo fu Raffaele.

11. Registro ditte n. 206. « *Alessandro Volterra* »: Ancona, corso Mazzini, 6-a; dipendenti n. 1; commerciale: al minuto di stoffe, lanerie, cotonerie, seterie; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Dina Volterra fu Vito.

12. Registro ditte n. 4614. « *Raffaele Jona & C.* »: Ancona, via Marconi n. 17; dipendenti n. 20; commerciale: ferro, ferramenta, metalli, carboni fossili; società in nome collettivo di cui sono soci e gestori Mario e Guido Jona fu Raffaele (limitatamente alla gestione carboni fossili, entra in società, con una interessenza del solo 33 per cento, il comm. Virgilio Giuseppe Marchetti fu Vincenzo). Il consocio Mario Jona è stato discriminato ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

13. Registro ditte n. 12715. « *Bottega dello scolaro* »: Senigallia, corso Vittorio Emanuele, n. 7-a; nessun dipendente; commerciale: dettaglio cancelleria, profumeria, articoli da regalo; individuale: di esclusiva proprietà e gesione di Delia Giulia Coen fu Vitale.

14. Registro ditte n. 7526. « *Erminia Servadio* »: Senigallia, corso Vittorio Emanuele, n. 76; nessun dipendente; commerciale: manifatture; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Alda Servadio fu Servadio ved. Padovano.

15. Registro ditte n. 4507. « *Sorelle Tesoro* »: Ancona, via Astagno; nessun dipendente; commerciale: minuto generi alimentari; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Norma Tesoro fu Mosè.

16. Registro ditte n. 9973. « *Olga Giovannetti* »: Falconara Marittima, via Nazionale n. 50-83; nessun dipendente; commerciale: dettaglio giocattoli e oggetti da regalo; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Terracina Olga fu Angelo.

17. Registro ditte n. 11897. « *Levi Edgardo* »: Ancona, corso Vittorio Emanuele, n. 2-d; dipendenti n. 1; commerciale: dettaglio profumeria; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Levi Edgardo fu Giuseppe.

18. Registro ditte n. 15739. « *E. Rossi* »: Ancona, via Loggia n. 1-g; dipendenti n. 1; commerciale: pellami; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Rossi Emilia fu Salomone.

19. Registro ditte n. 20395. « *Drapp di Guido Viterbo & C.* »: Ancona, corso Mazzini n. 7; dipendenti n. 6; commerciale: dettaglio stoffe da uomo e confezioni; società in accomandita semplice di cui è socio accomandante Veneziano Rachele in Viterbo e socio accomandatario Viterbo Guido fu Giacomo.

20. Registro ditte n. 12340. « *Remo Morpurgo* »: Senigallia, via Marchetti, 23 e frazione Sant'Angelo; dipendenti complessivamente n. 84; industriale: costruzioni edilizie e molino da olio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Remo Morpurgo fu Salomone.

2. Registro ditte n. 28. « *Ermanno Rocca* »: Ancona, via Loggia, n. 1; dipendenti n. 1; commerciale: filati di cotone e canapa, lane, tessuti; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Rocca Ermanno fu Giulio.

22. Registro ditte n. 12208. « *Figli di Giacomo Sonnino* »: Ancona, via Loggia n. 2; dipendenti n. 6; commerciale: tessuti; società in nome collettivo di cui sono soci e gestori Gino e Umberto Sonnino di Giacomo.

23. Registro ditte n. 10980. « *Ezio Volterra & C* »: Ancona, via Loggia n. 4 e corso Mazzini, n. 4; dipendenti complessivamente numero 34; commerciale: ingrosso e dettaglio tessuti e filati e dettaglio confezioni; società in accomandita semplice di cui è socio accomandante Ezio Volterra fu Cesare e accomandanti le ditte: Raffaele Rossi; Manifatture Rossari & Varzi; G. B. Galimberti & Figli; Cotonificio Ligure.

24. Registro ditte n. 15518. « *Figli di Umberto Trevi* »: Ancona, piazza Umberto I, n. 2; dipendenti n. 2; commerciale: ingrosso e dettaglio filati, tessuti, crine vegetale, lana da materassi; società di fatto della quale fanno parte, come comproprietari e gestori i fratelli Amedeo e Adolfo di Umberto Trevi.

25. Registro ditte n. 13463. « *Saralvo Ines* »: Ancona, via Astagno, n. 21; nessun dipendente; commerciale: dettaglio generi alimentari e vino; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Saralvo Ines fu Giuseppe.

26. Registro ditte n. 4517. « *Volterra Gemma in Rocchetti* »: Ancona, corso Mazzini, 19; nessun dipendente; commerciale: dettaglio maglierie, lanerie, pelletterie e affini; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Volterra Gemma fu Giulio in Rocchetti.

27. Registro ditte n. 12465. « *Fratelli Calderoni fu Giuseppe* »: Ancona, via Castelfidardo, 4; dipendenti n. 2; commerciale: commercio ingrosso cereali e agenzia commerciale; società in nome collettivo composta dai fratelli Carlo e Alessandro Calderoni di Giuseppe, comproprietari a responsabilità illimitata e gestori.

28. Registro n. 12952. « *Michele del Vecchio & Figlio* »: Ancona, piazza S. Maria, n. 2; dipendenti n. 2; commerciale: rappresentanze; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Del Vecchio Mario fu Michele.

29. Registro ditte n. 4750. « *Giacomo Viterbo & Figlio* »: Ancona, via Loggia, n. 6; nessun dipendente; commerciale: rappresentanze; società di fatto i cui soci Viterbo Guido fu Giacomo e Foà Emilio fu Felice.

30. Registro ditte n. 4704. « *Edoardo Ascoli* »: Ancona, via Fazioli, n. 4; dipendenti nessuno; commerciale: rappresentanze; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Edoardo Ascoli fu Giuseppe.

31. Registro ditte n. 22182. « *Leoni Edoardo* »: Ancona, via Trento n. 13; nessun dipendente; commerciale: rappresentanze; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Leone Edoardo fu Alessandro.

32. Registro ditte n. 22259. « *Fornari Mario* »: Falconara Marittima, via IV Novembre, 22; nessun dipendente; commerciale: rappresentanze; industriale: di esclusiva proprietà e gestione di Fornari Mario di Graziano.

33. Registro ditte n. 341. « *Vivanti Alessandro* »: Ancona, viale Vittoria, 52; dipendenti n. 2; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Vivanti Alessandro fu Giuseppe.

34. Registro ditte n. 12134. « *Giuseppe Sinigaglia* »: Ancona, corso Vittorio Emanuele n. 19; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Senigaglia Giuseppe di Raffaele.

35. Registro ditte n. 13347. « *Fratelli Marchetti* »: Ancona, via Bonda n. 2-f; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio in calzature; società di fatto composta dei fratelli Ivan e Raoul Ascoli Marchetti fu Marco, comproprietari e gestori.

36. Registro ditte n. 11980. « *Portaleone Bruno* »: Ancona, viale Vittoria, n. 13; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Portaleone Bruno di Carlo.

37. Registro ditte n. 22053. « *Decio Leoni* »: Ancona, via Aranci, n. 2; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Decio Leoni fu Abramo.

38. Registro ditte n. 1187. « *Ciro Cittanova* »: Ancona, via Mantovani, 38; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Ciro Cittanova fu Sabato.

39. Registro ditte n. 12556. « *Umberto Coen* »: Ancona, corso Stamira, n. 3; dipendenti n. 1; commerciale: agenzia di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Coen Umberto fu Alessandro.

40. Registro ditte n. 5967. « *Giacomo di B. D. Algranati* »: Ancona, corso Stamira, n. 12; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Bice Algranati ved. Aitelli fu Giacomo.

41. Registro ditte n. 222208. « *Fornari Eligio* »: Falconara Marittima, via Cavour, n. 40; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Fornari Eligio di Graziano.

42. Registro ditte n. . « *Fornari Renato* »: Ancona, via Orsi, n. 5; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Fornari Renato di Graziano.

43. Registro ditte n. 22181. « *Guido Fiorentino* »: Ancona, viale della Vittoria, 7; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Fiorentino Guido fu Alberto Abramo.

44. Registro ditte n. 7735. « *Leone Leonardo Morpurgo* »: Ancona, via Manfredo Fanti, n. 1; nessun dipendente; commerciale: agente di commercio; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Leone Leonardo Morpurgo fu Sansone.

45. Registro ditte n. 21452. « *Walter Ascoli & Carlo Bianchi* »: Ancona, corso Vittorio Emanuele, n. 12; nessun dipendente; commerciale: agente di assicurazione; società di fatto composta di Walter Ascoli di Edoardo (ebreo) e Carlo Bianchi di Emilio (ariano).

46. Registro ditte n. 547. « *Ercole Portaleone* »: Ancona, via Astagno, n. 24; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante tessuti; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Ercole Portaleone di Davide.

47. Registro ditte n. 15363. « *Ascoli Elio* »: Ancona, via Cialdini, n. 5; nessun dipendente; commercio: vendita ambulante mercerie, tessuti, calzature; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Elio Portaleone di Alessandro.

48. Registro ditte n. 8926. « *Ascoli Renato* »: Ancona, via Barilari, n. 12; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di mercerie, tessuti, calzature; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Ascoli Renato di Alessandro.

49. Registro ditte n. 241. « *Carcassoni Carlo* »: Senigallia, corso Vittorio Emanuele, n. 9; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di mercerie e chincaglierie; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Carcassoni Carlo fu Giacomo.

50. Registro ditte n. 15015. « *Guido Lanternari* »: Ancona, via Piave, n. 21; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di calzature e tessuti; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Lanternari Guido fu Giuseppe.

51. Registro ditte n. 653. « *Lowenthal Guido* »: Ancona, via Astagno, n. 22; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di mercerie; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Lowenthal Guido fu Carlo.

52. Registro ditte n. 9335. « *Coen Manfredo* »: Ancona, via Astagno, n. 12; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di tessuti e scarpe; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Coen Manfredo di Arrigo.

53. Registro ditte n. 10991. « *Coen Attilio* »: Ancona, via F. Podesti, n. 38; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di tessuti e calzature; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Coen Attilio di Arrigo.

54. Registro ditte n. 21395 « *Nello Coen* »: Ancona, via Podesti, n. 38; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di tessuti; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Coen Nello di Arrigo.

55. Registro ditte n. 12032. « *Lanternari Giorgio* »: Ancona, via Torroni, n. 2; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di tessuti e scarpe; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Lanternari Giorgio fu Giuseppe.

56. Registro ditte n. 12895. « *Coen Vitale* »: Ancona, via Astagno, n. 14; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di chincaglierie; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Coen Vitale di Flaminio.

57. Registro ditte n. 14046. « *Coen Adrio* »: Ancona, via Astagno, n. 14; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di mercerie; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Coen Adrio di Vitale.

58. Registro ditte n. 9121. « *Coen Aldo* »: Ancona, via Astagno, n. 14; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di tessuti; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Coen Aldo di Arrigo.

59. Registro ditte n. 1269. « *Lanternari Gastone* »: Ancona, via Torroni n. 7; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di maglierie e calze; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Lanternari Gastone fu Giuseppe.

60. Registro ditte n. 4664. « *Lanternari Carlo* »: Ancona, via Astagno, n. 17; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di tessuti e mercerie; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Lanternari Carlo fu Giuseppe.

61. Registro ditte n. 20106: « *Leonardo Portaleoni* »: Ancona, via Astagno, n. 47; nessun dipendente; commerciale: vendita ambulante di tessuti e calzature; individuale: di esclusiva proprietà e gestione di Leonardo Portaleoni fu Alberto.

(1857)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero (Belluno)

Nella seduta tenuta il 6 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, con sede in Quero (Belluno), il sig. Angelo Berton è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1883)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo (Gorizia)

Nella seduta tenuta il 7 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo (Gorizia) il sig. Rino Russolo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1884)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per progetti-tipo di edifici scolastici per scuole elementari da due a dieci aule

Art. 1.

E' indetto un concorso fra architetti e gli ingegneri italiani, iscritti nei rispettivi Sindacati ed Albi professionali, avente per oggetto la redazione di progetti-tipo di edifici scolastici per scuole elementari da due, quattro, sei, otto e dieci aule con i necessari locali accessori.

Tali edifici devono rispondere a criteri di assoluta semplicità ed economia, con ambienti e servizi strettamente rispondenti alle reali esigenze della scuola.

L'edificio scolastico deve presentare sia all'esterno che all'interno un aspetto accogliente, intonato per quanto sia possibile all'istintiva gaiezza dell'animo giovanile.

Nella distribuzione interna dovrà essere utilizzato ogni spazio conservando nelle strutture e nelle dimensioni delle aule e degli altri ambienti le norme del regolamento in corso di pubblicazione.

Art. 2.

Allo scopo di contenere la spesa e di graduarla nel tempo, lo studio delle piante deve prevedere la duplice possibilità:

a) dell'esecuzione frazionata, per successivi stralci, del progetto completo per gli edifici con più di due aule;

b) del futuro ampliamento dell'edificio oltre le forme e le dimensioni del progetto originale.

Per gli edifici con due aule può essere previsto l'alloggio per ciascun insegnante nello stesso corpo di fabbrica o separatamente.

Deve prevedersi l'impiego di materiali autarchici con esclusione quasi assoluta del ferro.

Art. 3.

Insieme a ciascuno dei progetti-tipo suindicati va anche studiato un progetto tipo *bis*, nel quale, in aggiunta agli ambienti scolastici, siano previsti:

a) un ambiente per l'inizio della scuola materna (Asilo infantile);

b) un ambiente per la G. I. L. anche per gli edifici con meno di sei aule.

Art. 4.

I concorrenti sono tenuti a presentare progetti separati per ciascun edificio a seconda del numero delle aule fino al massimo di dieci. E' ammessa la presentazione di più progetti per uno stesso numero di aule.

Art. 5.

Gli elaboratori di ciascun progetto-tipo di massima dovranno comprendere:

1) una planimetria generale quotata in scala 1:500 con la indicazione degli accessori e dei punti cardinali; l'area designata sulla planimetria dal progettista avrà forma quadrilatera della superficie stabilita in base alle vigenti norme regolamentari;

2) le piante di tutti i piani in scala 1:100 con l'indicazione dell'orientamento;

3) due prospetti (frontale e laterale) in scala 1:100;

4) due sezioni (longitudinale e trasversale) in scala 1:100;

5) uno schizzo prospettico del formato non superiore a centimetri 33 × 46;

6) la relazione, illustrante, i criteri di massima seguiti nel progetto che, a facoltà del progettista, potrà essere ideato per montagna o per pianura.

I disegni presentati in più del prescritto non saranno presi in considerazione.

Art. 6.

I progetti saranno disegnati geometricamente, con semplicità di linea, senza effetti di ombre e dettagli decorativi, ispirandosi alla maggiore sobrietà artistica.

Le piante e le sezioni saranno quotate.

Nella relazione si dovranno indicare le superfici coperte dei singoli piani e la cubatura dell'edificio.

Tutti i disegni dovranno essere eseguiti in inchiostro su tela o carta lucida di buona qualità e dovranno essere presentati senza piegature nel formato di cm. 66 per cm. 45.

Non è ammesso l'invio di disegni in forma di rotolo.

Tutti gli elaborati dovranno essere datati e firmati in maniera leggibile col nome del concorrente oppure contrassegnati da un motto che va chiaramente ripetuto su di una busta suggellata contenente tutti i certificati di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Insieme agli elaborati ciascun concorrente farà pervenire al Ministero:

a) il certificato di iscrizione all'Albo professionale, di data non anteriore a due mesi dal termine di scadenza del presente concorso;

b) il certificato di iscrizione al Sindacato fascista competente rilasciato nel termine di cui alla lettera precedente; detti certificati dovranno essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 8.

A cura e spesa dei concorrenti gli elaborati datati dovranno pervenire completi non più tardi delle ore 12 (dodici) del giorno 31 agosto p. v. al Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici nella sua sede di via Monzambano in Roma.

Sul loro imballaggio dovrà essere apposto il nome o il motto del concorrente e scritta chiaramente la dicitura « Concorso per progetti-tipo di edifici scolastici da due a dieci aule ».

Gli elaborati che pervenissero in ritardo resteranno esclusi dal concorso.

Art. 9.

Sono stabiliti i seguenti premi:

a) cinque primi premi di L. 10.000 ciascuno: uno per ciascuno, dei cinque progetti-tipo di due, quattro, sei, otto e dieci aule;

b) cinque secondi premi di L. 5,000 ciascuno; uno per ciascuno dei cinque progetti-tipo come sopra.

E' ammesso il conferimento di premi *ex aequo*.

Nel caso che i progetti presentati non rispondessero alle finalità del concorso, la Commissione esaminatrice potrà proporre che non si proceda all'assegnazione di uno o più premi.

Art. 10.

Una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici procederà all'esame dei progetti e dei documenti presentati e proporrà una graduatoria di merito dei progetti da prescegliere e da premiare. Il giudizio definitivo sarà riservato insindacabilmente al Ministro per i lavori pubblici. Sarà data la preferenza a quei tipi che — oltre alla economia della spesa, alla semplicità delle strutture ed alla sollecitudine della costuzione — presenteranno le maggiori caratteristiche autarchiche.

I concorrenti dovranno indicare se abbiano già costruiti edifici simili.

Art. 11.

I progetti premiati rimarranno di assoluta proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici, la quale sarà libera di valersene, di adottarli o di modificarli, nel modo che crederà più conveniente al proprio interesse, ed anche di pubblicarli e darvi larga diffusione.

L'Amministazione dei lavori pubblici si riserva la facoltà di acquistare — dietro compenso da convenirsi cogli autori ed in ogni caso non superiore alla somma di L. 2,000 — quelli altri progetti non premiati, che ritenesse suscettibili di attuazione; anche dei progetti così acquistati l'Amministrazione potrà valersi nel proprio interesse nello stesso modo di quelli premiati.

Art. 12.

I progetti non premiati nè acquistati come sopra, rimarranno a disposizione dei compilatori che potranno ritirarli, personalmente od a mezzo di persone delegate, presso il Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data in cui, a mezzo della stampa, verrà reso di pubblica ragione il risultato del concorso.

Scaduto tale termine i progetti non ritirati verranno distrutti.

Art. 13.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite dal presente programma.

Il Ministro: SERENA

(1863)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Errata-corrige

Nel diario delle prove scritte, grafiche, pratiche ed orali dei concorsi speciali a cattedre nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, nei Regi istituti d'istruzione media tecnica, nelle Regie scuole e Corsi secondari di avviamento professionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 dell'11 maggio 1940-XVIII, a pag. 1723, colonna destra, in luogo di 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 « *luglio* » leggasi « *giugno* », e a pag. 1724 colonna destra, ultima riga in luogo di « *E-I tecniche* » leggasi « *A-V tecniche* ».

(1894)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria del concorso al posto di assistente del Reparto medico-micrografico del Laboratorio d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il decreto prefettizio n. 30065 del 17 dicembre 1938-XVI, con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi della provincia di Aosta;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 30 maggio 1939-XVII, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1938, di assistente presso il Reparto medico-micrografico dei Laboratori d'igiene e profilassi di Aosta, ecc. ecc.

Visto il decreto prefettizio n. 236838 in data 4 agosto 1939-XVII con il quale furono ammessi al detto concorso: dott.ssa Nobile Maria, dott. Olivetti Livio e dott. D'Alò Giuseppe;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice dalla quale risulta che la dottoressa Maria Nobile è stata dichiarata idonea a ricoprire il posto di assistente del Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Aosta;

Visti gli articoli 23 e 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1) La graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posto di assistente del Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 30 maggio 1939-XVII, è approvata.

2) Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Aosta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Palazzo del Governo e dei comuni di Bertinoro, Sommacampagna e Messina.

Aosta, addì 30 marzo 1940-XVIII

Il prefetto: CHIARIOTTI

(1827)

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio obbligatorio per la vigilanza igienica e profilassi, fra i comuni di Frosinone, Ripi e Torrice.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1939, n. 10544, col quale veniva bandito il concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio obbligatorio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi tra i comuni di Frosinone, Ripi e Torrice;

Visto il decreto Ministeriale di nomina della Commissione giudicatrice del concorso con sede in Roma;

Visti i processi verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvato il risultato generale del concorso di cui sopra, col quale è stato dichiarato idoneo l'unico candidato dott. Albano Vincenzo con punti 20,125/50 per i titoli, punti 43/50 per le prove pratiche, punti 45/50 per le prove scritte, punti 45/50 per la prova orale, complessivamente con punti 153,125/200.

Frosinone, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: PATERNÒ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari data e numero col quale viene approvato il risultato del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio obbligatorio per la vigilanza igienica e la profilassi tra i comuni di Frosinone, Ripi e Torrice;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Albano Vincenzo unico candidato risultato idoneo è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del Consorzio obbligatorio per la vigilanza igienica e la profilassi tra i comuni di Frosinone, Ripi e Torrice.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni consorziati.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Frosinone, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: PATERNÒ

(1824)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.